

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(75/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla nona direttiva della Commissione, del 23 luglio 1974<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 paragrafo 1 bis,

considerando che a norma della direttiva succitata, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche,

considerando che il coccidiostatico robenidina è stato sperimentato con successo in certi Stati membri; che è opportuno tuttavia autorizzarlo almeno sul piano nazionale nell'attesa che sia ammesso su scala comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II, parte B « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, è completata come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 29.

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età mass.	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
18	Robenidine	Cloridrato di 1,3 bis (p-clorobenzilidenamino) guanidine	Polli da ingrasso, tacchini	—	—	33	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione

*Articolo 2*

Gli Stati membri curano l'entrata in vigore, al più tardi il 1° luglio 1975, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente,*

François-Xavier ORTOLI